



COMUNE DI SESTO FIORENTINO

AVVISO PUBBLICO

AI SENSI DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 296 DEL 09.03.2020
E DEL DECRETO MINISTERIALE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DEL 30.03.2016

FONDO NAZIONALE DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI

Determinazione dirigenziale n.1303/2020

Il Comune di Sesto Fiorentino, visto il Decreto Legge n. 102 del 31/08/2013 convertito con modificazioni dalla legge n. 124 del 28/10/2013, viste le disposizioni contenute nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30/03/2016, in conformità di quanto stabilito dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 296 del 9/03/2020, rende noto che sarà possibile partecipare secondo le modalità ivi previste, all'avviso pubblico finalizzato all'erogazione di contributi per la prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità nei confronti dei conduttori in temporanea difficoltà economica, determinata dalla perdita o dalla diminuzione della loro capacità reddituale in conseguenza della crisi economica.

Sarà possibile presentare domanda a partire dalla pubblicazione del presente avviso, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, **entro e non oltre il 19 dicembre 2020.**

Il Decreto Ministeriale Infrastrutture e trasporti del 30.03.2016, ripartisce le risorse del Fondo e stabilisce criteri e priorità da rispettare nei provvedimenti comunali che definiscono le condizioni di morosità incolpevole richieste per l'accesso ai contributi.

Il contributo statale è concesso in presenza di un procedimento di intimazione di sfratto per morosità per il quale non sia ancora intervenuto il provvedimento di convalida ovvero quello per cui è intervenuta la convalida ma non c'è stata ancora esecuzione, fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

ART. 1 – DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO

Può partecipare il richiedente che al momento della presentazione della domanda sia in possesso dei seguenti requisiti:

1. cittadinanza italiana, di un Paese dell'Unione europea, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'Unione europea, possieda un regolare titolo di soggiorno;
2. titolarità di un contratto di locazione di edilizia privata riferito ad un'unità immobiliare ad uso abitativo sito nel Comune di Sesto Fiorentino e regolarmente registrato e redatto ai sensi della vigente normativa (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9);
3. residenza, da almeno un anno, nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio;

4. documentato possesso della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale dovuta al peggioramento della situazione economica generale, quale ad esempio:
- a) almeno uno dei componenti del nucleo familiare residente nell'alloggio sia un lavoratore dipendente, autonomo, o precario colpito dagli effetti della crisi economica, con conseguente perdita o sensibile riduzione della capacità reddituale per un evento quale (a titolo esemplificativo e non esaustivo):
 - perdita del lavoro per licenziamento;
 - accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
 - cassa integrazione ordinaria o straordinaria;
 - mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipico;
 - cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate alla CCIAA, aperte da almeno 12 mesi, derivanti da causa di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
 - b) malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la riduzione del reddito o la necessità di far fronte a spese mediche e assistenziali di particolare rilevanza.
5. possesso di un reddito ISE riferito ad una dichiarazione ISE/ISEE in corso di validità alla data di presentazione della domanda, rientrante entro i valori di seguito indicati: **valore ISE non superiore a euro 35.000,00 o valore ISEE non superiore a euro 26.000,00;**
6. non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su immobili a destinazione abitativa siti nella provincia di residenza, fruibili ed adeguati al nucleo familiare; tale requisito riguarda tutti i componenti del nucleo familiare;
7. pendenza di un procedimento di intimazione di sfratto per morosità per il quale non sia ancora intervenuto il provvedimento di convalida ovvero quello per cui è intervenuta la convalida ma non c'è stata ancora esecuzione dello sfratto.

ART. 2 – TIPOLOGIA ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

Il contributo potrà essere erogato per le seguenti finalità:

1. qualora il proprietario **rinunci all'esecuzione del provvedimento di rilascio** dell'immobile, purché il **periodo residuo** del contratto in essere **non sia inferiore ad anni due**. In questo caso è necessario allegare alla domanda una comunicazione scritta con la quale il proprietario dell'appartamento (anche tramite il suo legale rappresentante) dichiara la propria disponibilità, qualora il contributo eventualmente erogato sia dallo stesso ritenuto congruo, a trasmettere al Tribunale competente rinuncia espressa a proseguire nell'iter procedurale dello sfratto e a continuare nel rapporto locativo con lo stesso inquilino nel medesimo alloggio. Il contributo sanerà la morosità pregressa così come risultante dalle carte processuali fino ad un massimo di **€ 8.000,00;**
2. qualora il proprietario sia disponibile a **differire l'esecuzione** del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare una adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole, per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento fino ad un massimo di **€ 6.000,00.**
3. per assicurare il versamento a titolo di **deposito cauzionale** per la stipula di un nuovo contratto di locazione secondo i requisiti previsti dall'art. 1 punto 2 del presente avviso. L'importo del contributo sarà pari a **tre mensilità** del nuovo contratto di locazione. Il contributo potrà essere versato direttamente al locatore in unica soluzione, al momento

della presentazione di copia del contratto di locazione regolarmente registrato e alla consegna dell'immobile all'inquilino;

4. per assicurare il versamento di un numero di mensilità relative ad un **nuovo contratto a canone concordato** che dovrà essere sottoscritto dal richiedente. I canoni di locazione saranno coperti fino all'ammontare massimo del contributo concedibile di € **12.000,00**. Il contributo potrà essere versato direttamente al locatore in unica soluzione, al momento della presentazione di copia del contratto di locazione a canone concordato regolarmente registrato e alla consegna dell'immobile all'inquilino.

ART. 3 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

I beneficiari della misura prevista dal presente Avviso (art. 2), in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, dovranno sottoscrivere un accordo contenente a pena di inammissibilità:

- l'accettazione del proprietario dell'immobile alla stipula di un nuovo contratto o prosecuzione del contratto in essere secondo i patti;
- espressa rinuncia del proprietario agli atti della procedura di convalida di sfratto o di esecuzione promossa in danno dell'inquilino per i casi previsti nel presente Avviso;
- la disponibilità del proprietario a consentire il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio.

Il contributo sarà liquidato unicamente e direttamente al proprietario mediante versamento su un conto corrente bancario o postale, che sarà indicato dallo stesso.

Per i nuovi contratti di locazione dovrà essere consegnata copia del contratto stipulato tra le parti e regolarmente registrato.

Il Comune in nessun caso si può rendere garante del nuovo contratto o della prosecuzione dello stesso. I contributi saranno erogati fino a esaurimento dei rispettivi stanziamenti, a prescindere dalle eventuali domande ancora pendenti.

Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia:

- ultrasettantenne;
- minorenni;
- con invalidità accertata per almeno il 74%;
- in carico ai Servizi sociali o alle competenti Aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

Art. 4 - INTERAZIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI CON ALTRI BENEFICI PUBBLICI RIGUARDANTI LA CASA

Il contributo del presente avviso non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo relativi allo stesso anno solare.

I contributi affitti di cui alla legge n. 431/1998 risultano incompatibili con il contributo del presente avviso solo nei casi in cui vengano erogati al locatore a sanatoria della morosità per lo stesso periodo di riferimento per cui viene richiesto il contributo sfratti.

L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo del presente avviso a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

Il contributo del presente avviso non potrà essere erogato per più di due volte allo stesso soggetto.

Il contributo non potrà essere utilizzato per evitare gli sfratti disposti dai soggetti ERP per i soggetti assegnatari in stato di morosità. Può essere, invece, finalizzato a evitare la conclusione

della procedura di sfratto in caso di contratto di locazione di edilizia privata di alloggi realizzati nell'ambito di programmi di edilizia agevolata in locazione.

L'erogazione del contributo del presente avviso a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie.

ART. 5 - DOCUMENTAZIONE

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente avviso sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

La domanda, compilata sull'apposito modulo predisposto dall'Amministrazione comunale, dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dai documenti di seguito indicati:

1. copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente, ovvero della carta di soggiorno o permesso di soggiorno per i cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea;
2. copia del contratto di locazione debitamente registrato relativo all'alloggio a uso abitazione principale del nucleo richiedente, oggetto del procedimento esecutivo;
3. copia dell'atto di intimazione di sfratto o atti successivi alla procedura;
4. - dichiarazione sottoscritta dal locatore:
 - a) di essere disponibile in cambio del contributo, a sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune (qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due), con contestuale rinuncia all'esecuzione dello sfratto e a qualsiasi pretesa sui canoni pregressi non coperti dal contributo stesso;
 - b) di essere disponibile, in cambio del contributo, a consentire il differimento dell'esecuzione dello sfratto;
 - c) di essere disponibile, in cambio del contributo, a sottoscrivere con il conduttore un nuovo contratto a canone concordato alle condizioni di cui all'art. 2;

Tali dichiarazioni devono essere corredate dalla copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del locatore o da documento di riconoscimento equipollente.

5. documenti attestanti la morosità incolpevole di cui al comma 4, art. 1 (lettere a) e b)) del presente Avviso;
6. autorizzazione a contattare il proprietario;
7. eventuale copia della documentazione relativa alla condizione di invalidità di uno o più componenti del nucleo familiare.

Al fine di consentire una corretta valutazione della domanda di ammissione dei richiedenti, ai nuclei familiari saranno richieste ulteriori informazioni riguardanti: l'entità della morosità accumulata, la durata della medesima, i motivi della cessazione o riduzione dell'attività lavorativa o altre cause che hanno provocato il periodo di difficoltà economica, la composizione del nucleo familiare, l'eventuale presenza di soggetti (appartenenti al nucleo familiare) con invalidità ed eventuali altre informazioni.

Il Servizio Politiche per la casa, i giovani e le famiglie, inoltre, potrà contattare direttamente i proprietari dell'alloggio in cui risiede o dovrà risiedere il nucleo richiedente il beneficio, al fine di avere precisazioni e chiarimenti in merito alla procedura e alla disponibilità di revoca degli atti inerenti lo sfratto per morosità o alla disponibilità di locazione di un alloggio.

ART. 6 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda per accedere all'intervento di cui al presente Avviso deve essere presentata compilando il **modello appositamente predisposto**, disponibile presso il Comune di Sesto

Fiorentino - Servizio Politiche per la casa, i giovani e le famiglie, via A. Gramsci n. 282 previo appuntamento da richiedere al numero 0554496325 o scaricabile dal sito web del Comune di Sesto Fiorentino: www.comune.sesto-fiorentino.fi.it.

I moduli delle domande, debitamente compilati e sottoscritti, a pena di esclusione, dovranno essere corredati da tutta la necessaria e idonea documentazione come sopra specificato, ed essere presentati **entro il 19 dicembre 2020**:

- **presso il Servizio Politiche per la casa, i giovani e le famiglie del Comune di Sesto Fiorentino, via A. Gramsci, 282;**
- **presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Sesto Fiorentino, Piazza Vittorio Veneto, 1.**
- **spedite tramite raccomandata a/r al Comune di Sesto Fiorentino, Piazza Vittorio Veneto, 1.** In questo caso farà fede il timbro dell'ufficio accettante.
- **inviare tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.sesto-fiorentino.net.**

Nel caso di trasmissione tramite il servizio postale, PEC o terza persona, **alla domanda dovrà essere allegata copia non autenticata del documento di identità del richiedente, a pena di inammissibilità della domanda stessa.**

ART. 7 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande potranno essere presentate dalla data di pubblicazione del presente Avviso fino al **19 dicembre 2020**.

ART. 8 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E PROVVEDIMENTO FINALE

Il Comune, attraverso il Servizio Politiche per la casa, i giovani e le famiglie, verifica il possesso dei requisiti e la condizione di morosità incolpevole. Le domande pervenute verranno valutate mensilmente.

Le domande, dopo l'istruttoria espletata dall'Ufficio, saranno sottoposte alla valutazione finale della Commissione Erp e Mobilità di cui al successivo art. 9 al fine dell'ammissione al beneficio.

L'ammissione o il diniego al beneficio sarà comunicato dal Servizio Politiche per la casa, i giovani e le famiglie per scritto al richiedente entro 45 giorni dalla presentazione della domanda di accesso all'intervento, corredata da tutta la documentazione necessaria.

L'elenco dei soggetti richiedenti che abbiano i requisiti per l'accesso al contributo verrà trasmesso, come previsto dall'art. 6 del Decreto 30 marzo 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alle Prefetture – Uffici territoriali del Governo.

Il Comune, accertata la sussistenza delle condizioni, il possesso dei requisiti soggettivi dei destinatari e determinato l'importo del contributo, dispone il pagamento attraverso il proprio Servizio Finanziario.

ART. 9 - COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

Le domande per accedere all'intervento di cui al presente Avviso saranno valutate dalla competente Commissione Erp e Mobilità sulla base dell'istruttoria svolta dal Servizio Politiche per la casa, i giovani e le famiglie del Comune di Sesto Fiorentino.

ART. 10 – RICORSI

Avverso la comunicazione di ammissione o diniego al beneficio, il **richiedente** può proporre **ricorso** facendo pervenire la propria opposizione al Comune di Sesto Fiorentino, indirizzata

alla competente Commissione Comunale, **entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento** della stessa. Entro lo stesso termine il **proprietario dell'alloggio** potrà far pervenire alla Commissione le proprie **osservazioni** indipendentemente dalla proposizione del ricorso da parte richiedente.

Saranno inammissibili i ricorsi pervenuti dopo la suddetta data. I ricorsi saranno decisi dalla competente Commissione Erp e Mobilità.

ART. 11 - AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000 spetta all'Amministrazione comunale procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Qualora dal controllo emerga che il contenuto delle autodichiarazioni non è vero o che i documenti presentati sono falsi, al dichiarante non sarà concesso il contributo, e sarà denunciato alle Autorità competenti e sottoposto a sanzioni penali (art. 76 del DPR n. 445/2000).

Inoltre, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli anche presso privati (proprietari) per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese.

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

ART. 12 - INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione di dati, i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente Avviso saranno trattati con strumenti informatici e utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento, secondo quanto previsto dalla normativa. Tale trattamento avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

L'utilizzo dei dati richiesti ha come finalità quella connessa alla gestione della procedura per l'erogazione dell'intervento ai sensi del presente Avviso pubblico e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.

Il titolare del trattamento è il Comune di Sesto Fiorentino. Il responsabile del trattamento dei dati è l'Avv. Franco Zucchermaglio, Dirigente del Settore Affari Generali.

L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 12 e seguenti del Regolamento 679/2016.

ART. 13 - NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si fa riferimento al Decreto 30 marzo 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e alla deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 296/2020.

La Responsabile del procedimento è individuato in Alessandro Collini Responsabile P.O. del Servizio Politiche per la casa, i giovani e le famiglie.

Sesto Fiorentino,

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
AVV. FRANCO ZUCCHERMAGLIO